



COMUNE DI VITERBO

SETTORE III

REP. N. _____ DEL _____

Scrittura privata di incarico professionale di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetto titolare di partita Iva

L'anno 2019 addì 5 del mese di DICEMBRE alle ore 10:30, nell'ufficio del Dirigente del Settore III Dott. Luigi Celestini, senza l'assistenza di testimoni sono presenti:

- 1) Dott. Luigi Celestini, Dirigente del Settore III del Comune di Viterbo, il quale dichiara di agire in nome e per conto del Comune stesso ai sensi dell'art.40 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti. C.F. del Comune 80008850564.
- 2) Sig. **BASTIANINI Ferdinando** nato a Viterbo, 13/06/1964, residente a _____, più avanti denominato "Libero Professionista", componente della cui identità ed idoneità personale io Dirigente sono certo

Premesso

- che l'Amministrazione Comunale dal 1979 ha istituito la Scuola Musicale Comunale allo scopo di formare allievi che intendono seguire gli studi musicali;
- che con determinazione dirigenziale n. 5615 del 5 Dicembre 2019 (Id Iride 207574) i Liberi Professionisti sono stati incaricati per l'anno accademico 2019/2020;
- visto, altresì, il programma degli incarichi approvato con atto di C.C. n. 142 DEL 28 NOVEMBRE 2019;
- Visto il Verbale del Consiglio di Amministrazione della Scuola Musicale in data 15 Ottobre 2019, dal quale risulta come per l'a.a. 2019/2020 sia previsto il passaggio del percorso didattico "preaccademico" a quello "propedeutico" in collaborazione con il Conservatorio de L'Aquila,

Bastianini Ferdinando

demandando “al Coordinatore Artistico l'organizzazione di questo passaggio, nel rispetto dell'autonomia didattica ed organizzativa dei Docenti”;

- Considerato , pertanto, che per l'a.s. 2019/2020 sarà necessario procedere alla instaurazione di contratti di lavoro autonomo a partita IVA con i Docenti utilmente collocati in graduatoria al fine di consentire l'avvio del nuovo percorso didattico in continuità con le attività curriculari;
- rilevato che il sig. Bastianini Ferdinando è risultato al 3° posto ex aequo nella specifica graduatoria per l'insegnamento di “Pianoforte principale” approvata giusta determinazione 2739/2016 e in corso di validità e che tale graduatoria è stata redatta al termine di Selezione a evidenza pubblica;
- considerato che tale insegnamento può essere espletato solo da personale esterno in relazione ad esigenze educative non altrimenti sopperibili con proprio personale per l'anno accademico 2019/2020;
- considerato, altresì, che alla cattedra intera risulta un congruo numero di allievi tale da giustificare la sua attivazione per l'anno accademico 2019/2020.

Tutto ciò premesso

Richiamata la Legge 205/2017 che modifica l'art. 22, comma 8, del Decreto Legislativo n. 75 del 2017, posticipando al 1° Gennaio 2019 l'applicazione del divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 (Art. 1, comma 1148 , lettera H) della suddetta Legge n. 205/2017, divieto già posticipato al 1° Gennaio 2018 dal paragrafo 4 della Circolare n. 3/2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso.

Art. 1) Il sig. BASTIANINI Ferdinando si impegna a prestare la sua opera in favore del Comune di Viterbo per la promozione e la divulgazione dell'arte musicale, realizzando ogni iniziativa idonea alla crescita musicale della gioventù e della popolazione viterbese attivando procedure di carattere tecnico ed artistico che ne facilitino la comprensione e l'apprendimento nel quadro dell'attività della Scuola Musicale.

ART. 2) Nello svolgimento del suo incarico il sig. BASTIANINI Ferdinando agirà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto ai criteri di svolgimento delle prestazioni attraverso il proprio apporto personale e senza essere soggetto a direttive particolari o a vincoli di subordinazione o dipendenza gerarchica da parte del Comune di Viterbo.

ART. 3) Circa le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni richieste al sig. BASTIANINI Ferdinando, il medesimo s'impegna al rispetto dei programmi dell'attività che saranno definiti secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dal committente attraverso il Coordinatore Artistico della scuola, prestazioni che verranno rese nei limiti di tempo e di luogo concordati con il Coordinatore Artistico, nel pieno rispetto dell'autonomia didattica del Libero Professionista e sulla scorta del Progetto Didattico dallo stesso prodotto che si allega e forma parte integrante del presente contratto.

ART. 4) Il sig. BASTIANINI Ferdinando dichiara, con riferimento all'incarico in parola, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge

F. Bastianini

eventualmente previste di cui produce copia, ai sensi dell'art 53 del D.lgs 165 del 30 marzo 2001. Si impegna altresì a non svolgere attività concorrenziale con la Scuola Musicale Comunale, didattica e artistica nell'ambito del Comune di Viterbo.

ART. 5) Il presente accordo avrà efficacia dal 5 DICEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2020.

ART. 6) In considerazione del periodo di validità della presente scrittura privata e del tipo di prestazione d'opera professionale così come specificata all'art. 2. il sig. BASTIANINI Ferdinando si impegna a garantire il corretto svolgimento dell'attività artistica professionale per l'intero periodo di cui all'art 5.

L'importo massimo dell'incarico non può eccedere la cifra di € 6,540,59 (pari a n. 56 prestazioni) per la copertura dell'intero incarico (cattedra intera) per la materia di *Pianoforte principale*, **il numero delle prestazioni richieste e, conseguentemente, l'importo da erogare potranno subire leggere variazioni in diminuzione o in aumento.**

Il compenso dovuto al Libero Professionista si intende al lordo delle imposte e dei contributi, che restano ad esclusivo carico del Libero Professionista, per il periodo dal 5 DICEMBRE 2019 al 30 GIUGNO 2020 e con l'esclusione di ogni altra indennità non specificamente prevista ad eccezione degli oneri previsti dalle norme di legge.

ART. 7) Il compenso verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di parcella da parte del Libero Professionista in rapporto alle prestazioni eseguite. Nei limiti fissati dall'art. 6, il compenso per ogni prestazione giornaliera ammonta a € 116,79 lorde. Oltre il limite previsto dall'art. 6, il Libero Professionista dà la propria disponibilità verso il compenso di € 154,94, per tenere una lezione-concerto, nella data che sarà concordata con il Coordinatore Artistico nel quadro delle manifestazioni organizzate dalla Scuola Musicale. Il Libero Professionista presenterà idonea documentazione fiscale fattura entro 10 giorni dal mese successivo alle prestazioni eseguite.

ART. 8) Per il corretto e regolare svolgimento dell'attività artistica della Scuola Musicale Comunale e in osservanza degli impegni assunti con il Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila, al Libero Professionista potranno essere affidate altri incarichi purché inerenti al Curriculum professionale del medesimo. Tali ulteriori incarichi saranno proposte dal Coordinatore Artistico e approvate dal Dirigente del III Settore del Comune di Viterbo e non potranno comunque eccedere il limite delle lezioni previste per l'incarico in oggetto e l'importo massimo del compenso di cui all'Art. 6. In particolare, oltre ad ulteriori insegnamenti che dovessero rendersi necessari durante il corso dell'anno, il Libero Professionista assicura la propria disponibilità all'insegnamento di "Organo complementare".

ART. 9) **Obblighi del Libero Professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

Il Libero Professionista ai fini dell'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 dichiara di dedicare, in via non esclusiva, ai compensi derivanti dal presente contratto, il c/c bancario acceso presso . . .

. . . i quali dovranno essere effettuati, pena la risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico.

ART.10) **Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.**

Handwritten signature and notes on the right margin.

Qualora il Libero Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente Contratto di incarico professionale di prestazione d'opera per attività di insegnamento con soggetto titolare di partita Iva, il presente Contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

ART.11) Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione Comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al Libero Professionista e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità del flusso finanziario.

ART. 12) La malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo; tale sospensione non comporta alcuna proroga della durata del contratto.

ART. 13) Nulla altro è dovuto che non sia qui disciplinato.

Viterbo, 5 DICEMBRE 2019

Sig. Ferdinando Bastianini



Dott. Luigi Celestini

